

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PADOVA
Sezione I civile

riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati
dott. Giovanni Giuseppe Amenduni Presidente
dott.ssa Silvia Segalina Giudice relatore ed est.
dott.ssa Paola Rossi Giudice

nel procedimento n. 28-1/2026 r.g.p.u. per l'apertura della
liquidazione controllata del patrimonio di
Ferlini Giancarlo
promosso dal debitore, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea
Berto
RICORRENTE

OCC dott.ssa Monica Rampazzo

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Il Tribunale,



premesso che con ricorso depositato in data 29.01.2026, il sig. Giancarlo Ferlini adiva l'intestato Tribunale chiedendo l'apertura della liquidazione del patrimonio ai sensi degli artt. 268 e segg. CCI;

premesso, altresì, che, a fondamento della propria domanda, il ricorrente deduceva di trovarsi in stato di sovraindebitamento;

rilevato che, ai sensi dell'art. 65, comma II, CCI anche alla presente procedura per l'apertura di liquidazione controllata trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo III;

sentito il ricorrente all'udienza del 27.03.2026;

ritenuta la competenza del Tribunale di Padova in ragione della residenza della sig. Ferlini;

ritenuto che il debitore che richiede l'apertura della liquidazione controllata debba depositare la documentazione di cui all'art. 39, comma I e II, CCI che è individuabile in: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (o certificazione unica); 2) inventario dei beni del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo stato delle attività, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma II lett. e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma II, CCI); 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale; 4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il



riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, comma II, CCI, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma II, CCI); 5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268, comma IV lett. b), CCI). Documentazione che è stata prodotta dal ricorrente;

rilevato che il gestore della crisi, nella propria relazione, ha concluso esprimendo un giudizio positivo sulla completezza ed attendibilità della documentazione ed ha esposto che l'attivo da destinare ai creditori deriva sostanzialmente dalla quota parte del trattamento pensionistico mediante versamento mensile;

rilevato, altresì, che a fronte del patrimonio del debitore, costituito essenzialmente dalla propria pensione pari e euro mensili di 1.384,48 e dalla titolarità di 2/9 di terreno agricolo incolto presso il Comune di Campo San Martino, privo di valore economico, e di un passivo quantificato in € 900.000,00 circa, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, comma I, lett. c) CCI;

considerato che ricorrano i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata, anche alla luce dei chiarimenti richiesti, rispettivamente con decreto del 12.6.2026 e 24.7.2026, e degli aggiornamenti forniti, potendosi infatti concludere che, sulla base documentazione in atti, è possibile ricostruire la condizione patrimoniale e reddituale;



rilevato, in particolare, che l'esposizione debitoria pari a oltre 900.000,00 deriva dal rilascio di fidejussioni in favore della società Isolproject s.r.l., poi dichiarata fallita, di cui il sig. Ferlini era socio e che l'OCC ha evidenziato come, al momento della sottoscrizioni di tali garanzie personali, circoscritte tra gli anni 2007 e 2009, il sig. Ferlini percepiva un reddito annuo pari a 66.851,00 e che la sua capacità di adempimento era collegata all'andamento dell'attività societaria;

considerato che, in caso di domanda proveniente dal debitore il legislatore richiede la verifica, a norma dell'art. 268 co 3 CCII, in ordine alla possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori e che sotto tale profilo l'OCC ha evidenziato la possibilità di destinare alla procedura per i 3 anni 14.000,00 potendosi dunque riconoscere una qualche utilità a favore del ceto creditorio;

ritenuto che, con riferimento alla massa attiva, la stessa sarà determinata, dalla quota parte di pensione che verrà appresa alla procedura secondo quanto infra verrà precisato, dalle somme eventualmente presenti nei conti intestati al debitore;

ritenuto, quindi, di doversi determinare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 268 comma 4 lettera b, la quota di trattamento pensionistico del ricorrente non ricompreso nella liquidazione in quanto necessaria al mantenimento del debitore e della sua famiglia;

considerato, sotto questo profilo, che il debitore riferisce e l'OCC conferma che il nucleo familiare è costituito dal ricorrente, dalla



moglie e dalla suocera, i quali vivono in abitazione di proprietà della moglie;

considerato inoltre che il debitore e l'OCC indicano la percezione di uno stipendio da parte della moglie, sig. Calderaro, e di un trattamento pensionistico da parte della suocera, sig. Cusinato, ragione per cui pare congruo far gravare, pro quota, sui tre percettori di reddito le spese per il mantenimento "comune" e che, in particolare, quelle a carico del sig. Ferlini vadano individuate in circa 1.000 euro mensili, così come determinato nella relazione da parte dell'OCC;

verificato che, alla luce degli importi di reddito e di spese indicati in ricorso e confermati dall'OCC pare congruo, sulla base dei parametri sopra indicati, quantificarsi in euro 1.000,00 la quota mensile di trattamento pensionistico del ricorrente da destinarsi alle esigenze di mantenimento, salva diversa valutazione che potrà essere effettuata dal giudice delegato una volta aperta la procedura, a fronte di variazioni della condizione del ricorrente e del nucleo familiare. Il restante reddito da pensione dovrà essere riversato nella procedura;

ritenuto che debba indicarsi anche la durata di apprensione del trattamento pensionistico da lavoro alla procedura;

considerato infatti che, pur in difetto di una previsione corrispondente al disposto di cui all'art. 14 *undecies* legge n. 3/2012 in ordine al limite temporale di apprensione alla procedura dei beni sopravvenuti nel patrimonio del debitore, sia necessario stabilire detto limite;



considerato, al riguardo, che così come non è pensabile far coincidere l'apprensione, quale bene sopravvenuto, di quota parte dello stipendio all'intera durata del rapporto di lavoro (soprattutto qualora sia, come nel caso di specie, a tempo indeterminato), non è altrettanto pensabile che siffatta apprensione possa coincidere con l'esaurimento dell'attività liquidatoria di tutti gli altri beni inventariati (spesso di modesta entità sia in termini economici, sia in termini quantitativi);

considerato, infatti, che dalla disamina dell'art. 282 CCI in combinato disposto con l'art. 279 CCI in tema di esdebitazione, si desume che la procedura di liquidazione controllata debba avere una durata di almeno tre anni: l'art. 279 fissa il diritto del debitore a conseguire l'esdebitazione *“decorsi tre anni dall'apertura della procedura di liquidazione o al momento della chiusura della procedura, se antecedente”*, così lasciando intendere che la procedura può avere durata anche inferiore a tre anni, laddove l'art. 282 fissa il diritto alla esdebitazione *“a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura”*, così lasciando intendere che prima del decorso di tre anni il debitore non può essere esdebitato e, dunque, continuano ad essere esigibili i crediti della massa;

ritenuto, allora, che, proprio in ragione di tale persistente esigibilità, sia interesse del debitore stesso mantenere aperta la procedura per la durata minima di tre anni, giacché, se fosse possibile la sua chiusura al momento della cessazione dell'attività di liquidazione in epoca antecedente ai tre anni, il debitore



medesimo “tornato *in bonis*” si potrebbe trovare nella situazione di dover rispondere (dal momento della chiusura della liquidazione controllata e fino allo scadere del triennio) con tutto il suo patrimonio, ai sensi dell’art. 2740 c.c., anche nei confronti dei creditori che non abbiano trovato, in tutto o in parte, soddisfazione nell’ambito della procedura concorsuale;

ritenuto, per converso, che facendo coincidere la durata “minima” della liquidazione controllata con il triennio necessario per conseguire l’esdebitazione, il debitore è tenuto a soddisfare i crediti della massa nei limiti dell’attivo appreso alla procedura, cosicché, anche in caso di attività liquidatoria cessata anteriormente al triennio, è interesse del debitore stesso protrarre la durata della procedura fino allo scadere dei tre anni;

considerato, pertanto, che, anche la quota parte della pensione possa essere incamerata dal liquidatore per anni tre;

ritenuto, tuttavia, di dover al contempo considerare il triennio anche come limite temporale massimo di incasso della quota parte di pensione;

ritenuto, infatti, che se è ben vero che, al pari di quanto espressamente stabilito dall’art. 281, commi V e VI, CCI, la dichiarazione di esdebitazione ai sensi dell’art. 282 CCI non possa in sé precludere la prosecuzione dell’attività liquidatoria, è altrettanto vero che l’attività liquidatoria non può che essere intesa in relazione ai beni rientranti nella massa al momento della esdebitazione;



ritenuto, pertanto, che, intervenuta la dichiarazione di esdebitazione, non possa proseguire l'acquisizione dei beni consistenti nelle quote di reddito non ancora maturate in quel momento, cosicché l'apprensione della quota parte di reddito dovrà avvenire fino alla dichiarazione di esdebitazione ai sensi dell'art. 282 CCI;

considerato in ogni caso che ogni valutazione sull'esistenza nel caso di specie dei presupposti per l'esdebitazione non può nella presente sede essere anticipata dal Tribunale ma viene rinviata alla presentazione dell'istanza in tal senso;

visto l'art. 270 CCI;

p.q.m.

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del sig. Giancarlo Ferlini (C.F.: FRLGCR62S04B564Z), nato a Campo San Martino (Pd) il 4.11.1962, residente in Cittadella (Pd) via Postumia di Ponente n. 112;
- 2) nomina Giudice Delegato la dott.ssa Silvia Segalina;
- 3) nomina liquidatore il dott. Mazzucato Massimo C.F. MZZMSM88D17G224u, con studio in VIA RISMUNDO N. 2/E - 35131 PADOVA (PD);
- 4) ordina al debitore il deposito, entro sette giorni, della certificazione unica degli ultimi tre anni e dell'elenco dei creditori;
- 5) assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione



al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;

6) dispone che, nei limiti di durata indicati in parte motiva, risulti escluso dalla liquidazione il trattamento pensionistico sino alla concorrenza dell'importo di euro 1.000 mensili, con obbligo della parte di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

7) dispone che il liquidatore:

- inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Padova e la trascriva nei registri immobiliari ove si trovano i beni immobili della ricorrente;
- notifichi la presente sentenza ai debitori ai sensi dell'art. 270, comma IV CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di



beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);

- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;

- entro il 30 giugno ed il 30 dicembre di ogni anno (a partire dal 30.12.2026) depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;



- in prossimità del decorso di tre anni trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, comma III CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.

Si comunichi ai ricorrenti, all'OCC e al Liquidatore

Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 9.9.2026

Il Giudice est.

dott.ssa Silvia Segalina

Il Presidente

dott. Giovanni Giuseppe Amenduni

